

Comune di Chiusavecchia

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18

OGGETTO:

Tariffe e scadenze TARI anno 2020 – Riduzione COVID utenze non domestiche chiuse.

Nell'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 19:00 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ed in convocazione ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
VASSALLO LUCA	X	
LOSNO GIOVANNA	X	
ALBERTI MAURIZIO	X	
AGNESE ALESSANDRO	X	
AGNESE CORRADO	X	
CORDEGLIO ANDREA	X	
GANDOLFO CARLO		X
GENOVESE RENATO	X	
MAIURI IRENE		X
RAMOINO FABIANA		X
TESTA GIORGIO		X
TOTALE	7	4

Assiste alla seduta la NOVENA MARIA - Segretario Comunale.

Il Sig. Luca Vassallo nella sua veste di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

1. L'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga"
2. ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;
3. La deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario riassumibile nei seguenti passaggi:
 - Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
 - Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
 - ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

PRESO ATTO CHE:

- Come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente operativo, a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall'impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- È stato previsto, in sede di conversione del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d Decreto Fiscale), uno specifico emendamento per il quale, per l'anno 2020, il termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei bilanci di previsione, prevedendone l'autonoma scadenza in ultimo con D.L. 34/2020 al 31 Luglio 2020;

VISTI:

1. il D.L. n° 6 del 23/02/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. n° 13/2020;
2. il D.P.C.M. del 23/02/2020, recante "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
3. il D.P.C.M. 25/02/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
4. il D.P.C.M. 1°/03/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
5. il D.L. n° 9 del 02/03/2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
6. il D.P.C.M. 04/03/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

7. il D.P.C.M. 08/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
8. il D.P.C.M. 09/03/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
9. il D.P.C.M. 11/03/2020 che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dal 12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
10. il D.L. n° 18 del 17/03/2020, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
11. il D.P.C.M. 22/03/2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto fino al 3 aprile;
12. il D.L. n° 19 del 25/03/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
13. il D.P.C.M. 01/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
14. il D.L. n° 23 dell'08/04/2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
15. il D.P.C.M. 10/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020, n° 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
16. il D.P.C.M. del 24/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

CONSIDERATO che l'attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha generato ulteriori problemi gestionali legati al ciclo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con conseguenti dubbi circa l'applicazione del nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA e conseguentemente l'art. 138 del D.L. 34/2020 ha spostato al 31 Luglio 2020 l'approvazione delle tariffe TARI;

VISTO in particolare l'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020, secondo il quale *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 54 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*.

VISTE le successive deliberazioni ARERA nn. 71, 74 e 75 del 18/03/2020, n. 102 del 27/03/2020 e n.178 del 07/05/2020;

CONSIDERATO l'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla situazione emergenziale in atto;

VISTO il nuovo regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30/07/2020;

RICHIAMATA la norma contenuta nel comma 660 della L. n° 147 del 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014, istitutiva della TaRi), che così dispone:

“660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del citato D.Lgs. n° 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.”;

VISTO il Decreto Legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 il quale ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

RITENUTO opportuno:

- Approvare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, in tre anni a decorrere dal 2021;
- Stabilire che la tassa per l'anno 2020 dovrà essere corrisposta in due rate con scadenza 30 settembre, 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 30 settembre;
- Approvare in via straordinaria e per il solo anno 2020 una riduzione tariffaria per tutte le categorie non domestiche che, a norma dei decreti emanati dal Governo a contrasto del COVID-19, hanno dovuto sospendere l'attività con la chiusura al pubblico, oppure hanno avuto subito una importante contrazione della propria attività con relativa contestuale riduzione della produzione di rifiuti come da allegato elenco “A” parte integrante della presente deliberazione;
- La riduzione sarà del 50% della quota variabile, quantificata in **€4.500,00** sarà applicata d'ufficio e troverà copertura mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai trasferimenti compensativi dello Stato per l'emergenza Covid-19;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE unanime espressa per alzata di mano da n. 7 (sette) Consiglieri presenti e votanti e zero astenuti

DELIBERA

Tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **Di approvare**, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020, e ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, nei tre anni a decorrere dal 2021;
- **DI DARE ATTO** dell'impossibilità di adottare in questa fase il nuovo Piano Economico Finanziario TARI 2020, secondo il nuovo Metodo Tariffario previsto dalle deliberazioni di ARERA, stante le difficoltà oggettive legate alle molteplici variabili connesse alla situazione emergenziale in atto;
- **Di stabilire** che la TARI per l'anno 2020 dovrà essere corrisposta in due rate con scadenza 30 settembre, 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione al 30 settembre;

- **Di approvare** in via straordinaria e per il solo anno 2020 una riduzione tariffaria per tutte le categorie non domestiche indicate nell'allegato "A" parte integrante della presente deliberazione.
- **La riduzione** sarà del 50% della quota variabile, quantificata in **€.4.500,00** sarà applicata d'ufficio e troverà copertura mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai trasferimenti compensativi dello Stato per l'emergenza Covid-19;
Il mancato gettito, dovuto all'applicazione di tali riduzioni, è iscritto a bilancio come autonoma autorizzazione di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- **Di trasmettere** copia della presente al servizio tributi per gli adempimenti di competenza.
- **Di rendere** il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Luca Vassallo

_____ F.to _____

Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA

_____ F.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 24/08/20 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA

_____ F.to _____

Parere di regolarità tecnica / contabile

Il sottoscritto Diego Marrese dell'area Contabile del Comune di Chiusavecchia, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell'art 49 1° comma del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, al deliberato sopra esteso.

Il Responsabile dell'Area Contabile
Diego Marrese

_____ F.to _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza termini ai sensi del comma 2 art. 134 del T. U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
 Ai sensi del comma 4 art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)(I.E.)

Il Segretario Comunale
NOVENA MARIA

_____ F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Comune di Chiusavecchia

CAP 18027 - Piazza Caduti, 5 - Tel 0183-52406 Fax 0183-529900
P.I. 00253650089 - contabile@comune.chiusavecchia.im.it - www.comune.chiusavecchia.im.it
chiusavecchia@pec.it

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

Categorie riduzione parte variabile TARI, purché in regola con i pagamenti precedenti

- Bar, caffè, pasticceria – cod. ATECO 56
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub – cod. ATECO 56
- Attività industriali con capannoni di produzione – cod ATECO 23.03.2020 (solo se non appartenenti a filiere essenziali)
- Attività artigianali di produzione beni specifici – cod ATECO 23.03.2020 (solo se non appartenenti a filiere essenziali)
- Alberghi con e/o senza ristorante – cod. ATECO 55.1

Il Responsabile del Servizio
Diego MARRESE